

ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE 9 agosto 2016, n. 6

Speciali forme di gestione dei RSU indifferenziati prodotti dalla provincia di Bari.

VISTO l'art. 200 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

VISTO l'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che *“lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al fine, di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.. in ambiti territoriali ottimali”*.

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale, 24/12 e s.m.i., il quale, stabilisce che gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013 avente ad oggetto *Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)*.

PRESO ATTO della diffida e sospensione ex art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e smi, dei titolo autorizzativo dell'impianto gestito da Daneco Impianti spa di Giovinazzo, trasmessa dal competente Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia con nota prot. n. 660 del 10/02/2016, nonché della presenza nell'impianto di cumuli di rifiuti posti sotto sequestro dalla magistratura.

VISTA l'Ordinanza n. 2/2015 che, nel prendere atto di una situazione estremamente critica generalizzata in tutto il territorio regionale, relativamente al territorio dell'OGA BA prevedeva, tra le altre, la parziale delocalizzazione delle attività di trattamento dei RSU indifferenziati presso l'impianto AMIU Puglia di Foggia e ordinava ai gestori degli impianti di operare alle condizioni di seguito sinteticamente riportate:

Impianto	Conferimenti di RSU. indifferenziati prodotti dal POGA BA. per 6. Mesi dall'emanazione dell'Ordinanza n.2/2016
AMIU Bari	sino a 650 t/g (7gg/7) con “inversione del ciclo” e tempo minimo di trattamento 7 gg, in deroga al titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
Daneco Giovinazzo	AIA SOSPESA
Progetto Gestione BA5 Conversano	sino a 470 t/g, processo in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
AMIU Foggia	sino a 50 t/g, nell'ambito delle capacità autorizzate. IRD conforme alla norma.

VISTA la L.R. n.20 del 04/08/2016 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24(Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”* ed in particolare l'art. 5 (*Modifiche all'articolo 9 della L.R. 24/2012*) di istituzione dell' *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* e soppressione degli organi di governo a livello provinciale.

VISTO l'art. 16 della L.R. 24/2012, come modificata dalla L.R. n.20 del 04/08/2016, con cui si dispone il commissariamento dell'Agenzia al fine di consentire l'avvio della nuova *governance* della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché l'attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) attraverso l'avvio delle procedure di affidamento attinenti alla realizzazione e gestione dell'impiantistica dedicata.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 527/2016, di nomina del Commisario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, che ha attribuito poteri specifici relativi alla gestione e realizzazione della dotazione impiantistica regionale, al fine di consentire il

superamento delle criticità esistenti.

VISTI gli esiti dei tavoli tecnici svolti in Regione Puglia - sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia — in data 04/08/2016 e 09/03/2016 ed in particolare rilevato che nel *“in considerazione dei dati di produzione attuali di RSU indifferenziati della Provincia di Bari e della mancata disponibilità ad oggi dell’impianto di Giovinazzo, non sarebbe garantita la chiusura del ciclo con implicazioni di carattere igienico sanitario. Si rappresenta inoltre l’assenza di soluzioni alternative in scala regionale”*.

RITENUTO indispensabile assicurare la chiusura del ciclo per i rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Città Metropolitana di Bari e da alcuni Comuni del territorio provinciale scongiurando l’insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario derivanti dall’interruzione delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

VISTO il parere positivo reso da ARPA, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e smi, durante l’incontro svoltosi presso la Regione Puglia - Sezione ciclo dei rifiuti e Bonifica in data 09/08/2016, relativamente alla seguente ipotesi gestionale relativa all’impianto di trattamento meccanico biologico gestito da AMIU Puglia, sito a Bari: *“ripristino delle condizioni di esercizio conformi al titolo autorizzativo in un periodo massimo di 90 gg; si prevede che l’impianto operi per massimo 60 gg a “ciclo invertito”, con ciclo di trattamento di 7 gg, e capacità di trattamento pari a 650 t/ g (media su base quindicinale); nei successivi 30 gg, l’impianto sarà riportato nelle condizioni operative previste dal titolo autorizzativo e opererà alla capacità autorizzata (400 t/ g). Tali tempistiche dovrebbero testualmente consentire a Daneco di superare le criticità connesse alla presenza di cumuli di rifiuti posti sotto sequestro e al completamento della tettoia.*

ARPA esprime parere positivo al riavvio dell’impianto AMIU Puglia di Bari in condizioni ordinarie, tenuto conto dei prevalenti aspetti di rischio ambientale e connesso alla cattiva gestione dei rifiuti.”

VISTO lo Statuto della Regione Puglia Approvato con LR n. 7 del 12.05.2007 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 ed in particolare l’art. 43 *“Giunta regionale”* comma 4 *“Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l’esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente”*.

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di disporre, relativamente all’impianto gestito da AMIU Puglia, sito a Bari, l’esercizio in conformità al titolo autorizzativo, da realizzarsi entro 90 gg, nelle modalità indicate in premessa. L’IRD dei rifiuti in uscita dovrà essere comunque conforme alla norma (limite normativo previsto dall’art. 6, tab. 5 lettera g) del D.M. 27 09 2010 e smi: $IRD < 1000 \text{ mg O}_2 * \text{kg SV-1} * \text{h-1}$ per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi).
- Di considerare i quantitativi giornalieri in ingresso presso il suddetto impianto come media su base quindicinale, tanto al fine di non creare disservizi nei conferimenti dei flussi programmati.
- Di derogare alle seguenti norme: *allegato alla DGR n. 648 del 05 / 04/ 2011, Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del Dlgs. n. 152/ 2006 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali. (B.U.R. Puglia 6 maggio 2011, n. 70); Artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-acties, 29 nonies, D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. ii; Art. 1 L.R. 12/02/2014, n. 3 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (41/1) - Rischio di incidenti rilevanti (R.IR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale (B.U.R. Puglia 17 le bbraio 2014, n. 21);*
- Di demandare all’Agenzia ex art. 9 della LR 24/2012, come modificata dalla LR 20/2016, la ripartizione dei flussi in ingresso agli impianti presenti sul territorio della Città Metropolitana di Bari.
- Di demandare al gestore dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Bari il conferimento ad impianto di destino dei rifiuti trattati.
- Di stabilire che la presente Ordinanza ha durata non superiore a 90 giorni e comunque fino al superamento

delle criticità che hanno determinato la sua adozione.

Si notifica il presente provvedimento a:

Commissario OG:1, A.R.P.A. Puglia Direzione scientifica, \.R. P.\.DAP BA, ASL Dipartimento di prevenzione di Nati, Città Metropolitana di Bari. Comuni della Città Metropolitana di Bari, Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia Servizio gestione dei rifiuti, Regione Puglia – Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, AMIU Puglia Spa, Società progetto Gestione Bacino BA5 Spa, Daneco Impianti Srl, ITALCAVE Spa, CISA Spa, Lineambiente Spa, Prefetto di Bari, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

L'ASSESSORE AL QUALITÀ DELL'AMBIENTE
DELLA REGIONE PUGLIA
Domenico Santorsola